

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive

Avviso pubblico per rinnovo o nuovo riconoscimento dei Distretti produttivi di cui al combinato disposto della L.R. 17/2004 art.56 e s.m.i e del D.A. 1937/2 del 28/06/2016.

ART.1

(Finalità e riferimenti normativi)

L'Assessorato Attività Produttive individua i Distretti Produttivi, così come definiti e regolamentati dal D.A. 1937/2 del 28/06/2016, come cluster di imprese, che assumono il ruolo di referenti per le politiche di programmazione e sviluppo della Regione per le loro potenziali capacità di esprimere progetti strategici settoriali che possano contribuire alla determinazione delle relative politiche a sostegno delle imprese.

Riferimenti normativi:

L.r. 28/12/2004, n.17 art. 56 che ha demandato all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, di adottare con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei Distretti produttivi.

Decreto Assessoriale n. 152 dell'1/12/2005 che disciplina, in forza dell'art. 56 della L.R. 28/12/2004, n.17, i criteri di individuazione dei Distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi descritti nel Patto di Sviluppo.

L.r. 22/12/2005 n. 20, art. 15 che integra l'art. 56 della L.R. 28/12/2004, n.17, che individua e dettaglia i compiti dei Distretti produttivi.

Decreto Assessoriale n. 886 del 07/09/2012 che costituisce la Consulta dei Distretti così come prevista dall'art.8 del D.A. 152 dell'1/12/2005.

Decreto Assessoriale n.1937/2 del 28/06/2016 che ha modificato e integrato il D.A. 152 dell'1/12/2005, in forza dell'art. 56 della L.R. 28/12/2004, n.17 come integrato dall'art.15 della L.r. n.20 del 22/12/2005.

ART.2

(Definizioni)

Ai fini del presente avviso si intende per:

A) *Decreto Assessoriale* (D.A.) il D.A. n. 1937/2 del 28/06/2016.

B) *Rappresentante del Distretto*, la persona fisica alla quale i soggetti che costituiscono il Distretto, affidano la rappresentanza legale del Distretto. Al Rappresentante compete:

- 1) formulare la richiesta di riconoscimento o rinnovo del Distretto;
- 2) rappresentare il distretto produttivo nella Consulta dei Distretti ed in tutte le occasioni in cui si rendesse necessario;
- 3) monitorare le diverse fasi di realizzazione del patto di sviluppo distrettuale.

ART.3

(Distretti produttivi)

Il Distretto produttivo, conformemente all'art. 2 del D.A. , si configura come:

- 1) un sistema produttivo omogeneo, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccola e media dimensione e di elevata specializzazione produttiva.

Il Distretto deve essere caratterizzato dalla compresenza :

- a) di agglomerati di imprese che svolgono attività simili, secondo una logica di filiera, verticale e/o orizzontale;
- b) di un insieme di attori istituzionali aventi competenze ed operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.

ART. 4

(Requisiti del Distretto produttivo)

Come indicato nel D.A. (art.3) ai fini del riconoscimento di un Distretto produttivo, un sistema d'impresa deve presentare i seguenti requisiti:

- a) connotarsi come filiera produttiva verticale e/o orizzontale, anche con eventuali dislocazioni in aree transnazionali;
- b) comprendere un numero di imprese operanti in aree che già presentino una elevata densità imprenditoriale, anche in sistemi di specializzazione integrata come i consorzi di imprese, non inferiore a cinquanta ed un numero di addetti non inferiore a centocinquanta; per entrambi gli indicatori fa fede il dato reso disponibile dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- c) presentare al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio documentabile dall'analisi organizzativa delle catene di fornitura riscontrabile per almeno un terzo delle imprese aderenti al patto e desumibile sulla base della dichiarazione effettuata dai soggetti proponenti;
- d) essere in grado di esprimere capacità di innovazione tecnologica, comprovata dai relativi processi di produzione o dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, nonché dalla presenza di istituzioni specifiche.

ART.5

(Soggetti partecipanti al Distretto produttivo)

Ai sensi dell'Art.4 del D.A. i soggetti che possono concorrere alla formazione del Distretto produttivo, ai sensi dell'art.56, comma 4, della L.r. n.17 del 28.12.2004, sono:

- a) le imprese con sede, anche solo operativa, nel territorio regionale;
- b) le associazioni di categoria di settore;
- c) enti ed associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca e dell'innovazione, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo;
- d) gli enti locali territoriali, le autonomie funzionali (es. Fondazioni bancarie, Autorità portuali ecc.) , le istituzioni pubbliche e private riconosciute ed attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, le università.

Si precisa che secondo quanto previsto dall'art.6 del D.A. ai commi 3 e 4 :

- Potrà essere considerato ammissibile solo ed unicamente un Patto di Sviluppo del Distretto per ogni filiera o settore di attività, caratterizzato dalla unicità o dalla prevalenza di un prodotto o di una catena di prodotti funzionalmente interconnessi tra di loro;
- Nel caso venissero presentati più Patti afferenti il medesimo settore nell'ambito dello stesso contesto socio-economico, gli stessi saranno respinti invitando contestualmente i diversi sottoscrittori dei Patti concorrenti a formulare un Patto di Sviluppo unico.

ART.6

(Patto di Sviluppo del Distretto)

In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.A. si definisce Patto di Sviluppo distrettuale un documento redatto in modo e forma libera, sottoscritto dal rappresentante del Distretto. Trattasi di un documento programmatico, di durata triennale, che evidenzia i contenuti delle azioni che il distretto propone di attuare per lo sviluppo della propria realtà produttiva. Allo scadere del primo anno detto Patto potrà essere rielaborato alla luce delle intervenute variazioni economiche della filiera.

Il Patto di sviluppo distrettuale, oltre agli indicatori previsti dall'Art.3 del D.A., dovrà comunque contenere:

- la denominazione prescelta per il Distretto, che ne identifichi chiaramente la filiera produttiva e/o il

prodotto prevalente;

- una relazione esaustiva sulla realtà produttiva del Distretto che ne descriva l'attuale consistenza e configurazione economica, le tipologie di prodotto, le dimensioni approssimative del fatturato globale, le esportazioni e le importazioni, l'occupazione attuale e tendenziale, nonché quanto altro utile a determinarne la rilevanza rispetto al sistema economico della Regione;

- una descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del Distretto, che ne rilevi le problematiche e ne evidenzi le linee di azione che si intendono necessarie seguire per sostenere e sviluppare il Distretto;

- un programma quanto più possibile dettagliato di azioni (politiche innovative di prodotto e di processo, strutture da realizzare, azioni promozionali sui mercati interni ed esteri, creazione di marchi, ricostruzione o completamento della filiera produttiva anche attraverso iniziative volte a ridurre la dipendenza dall'estero nel settore dei beni strumentali per le produzioni tipiche del distretto, etc.) che il Distretto intende intraprendere attraverso il Patto;

- un piano finanziario di massima che quantifichi le azioni del Patto per tutto il periodo di attuazione dello stesso, identifichi le diverse voci di spesa, configuri la quantità di risorse che il Distretto intende mettere a disposizione e individui la quota parte di intervento finanziario che i diversi sottoscrittori e sovventori (associati alla partnership del Distretto con funzione di sola sovvenzione no-profit, sotto forma di contributi di capitale, di borse di studio, di finanziamenti dedicati alla ricerca) si impegnano ad assicurare;

- tutti i dati e le informazioni occorrenti per la valutazione dei criteri e necessari per la conseguente attribuzione dei punteggi da attribuire.

Al Patto dovrà essere allegato un elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei sovventori con la chiara evidenza, per ciascuno di essi, di:

- ragione sociale e sede, sia legale che operativa, indirizzo di posta elettronica certificata e nominativo del rappresentante legale;

- codice ATECO dell'impresa;

- breve descrizione dell'attività svolta;

- solo per le imprese sottoscrittrici è necessario riportare il numero degli addetti comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Patto dovrà contenere al proprio interno l'individuazione nominativa della persona fisica denominata Rappresentante del Patto di Distretto, al quale verranno attribuiti i compiti previsti dall'art. 8 del D.A. e dovrà essere sottoscritto con firma autografa:

- dai legali rappresentanti di tutte le imprese sottoscrittrici;

- dai legali rappresentanti, o aventi titolo, dei soggetti elencati ai punti b), c), d) dell'art. 4 del D.A.

Gli Enti pubblici sottoscrittori del Patto dovranno far accompagnare la sottoscrizione di cui sopra da una lettera d'intenti redatta su carta intestata dall'organo esecutivo di governo dei rispettivi Enti.

ART.7

(destinatari avviso)

Il presente avviso è rivolto ai Distretti produttivi, già beneficiari di proroga e che hanno presentato richiesta di rinnovo successivamente alla pubblicazione del D.A. 1937/2 del 28/06/2016 il cui procedimento istruttorio non è stato concluso ed ai Distretti produttivi che richiedono nuovo riconoscimento.

ART.8

(procedura per rinnovo riconoscimento distretto)

Il Distretto produttivo, già beneficiario di proroga che ha presentato richiesta di rinnovo successivamente alla pubblicazione del D.A. 1937/2 del 28/06/2016, deve presentare istanza, a firma del Rappresentante, per la definizione del procedimento istruttorio producendo altresì la seguente documentazione:

- dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal Rappresentante del Distretto, che attesti la sussistenza dei requisiti minimi di cui al D.A. 1937/2 del 28/06/2016 e rispetto a quanto presentato unitamente all'istanza di rinnovo del ;

- eventuali aggiornamenti che riguardino anche nuove adesioni e/o recessi di imprese sottoscrittrici del Patto di sviluppo;
- eventuali aggiornamenti e/o integrazioni del Patto di sviluppo distrettuale, presentato unitamente all'istanza di rinnovo .

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la definizione del procedimento.

Acquisita l'istanza verrà notificato l'avvio procedimento istruttorio (comma 3 art. 8 L. n. 241 del 7.08.90 modificata dalla L. n. 80 del 14.05.05 e L.R. n.10 del 30.04.1991 e ss.mm.ii.) con indicazione del responsabile del procedimento.

ART.9

(Presentazione delle istanze per **rinnovo**)

L'istanza, di cui all'art.8, debitamente sottoscritta dal rappresentante del Distretto, completa della documentazione richiesta, dovrà essere presentata a Assessorato delle Attività Produttive -Dipartimento delle Attività Produttive *Servizio 11.S – ZES e altri interventi agevolativi*, via Degli Emiri n.45 -90135 Palermo entro e non oltre **45** giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive ed inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it .

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Per la determinazione della data di presentazione farà fede la data di consegna della posta elettronica certificata.

La mancata adesione al presente avviso, da parte dei Distretti produttivi aventi diritto, sarà considerata quale rinuncia al prosieguo dell'iter istruttorio e conseguentemente la pratica verrà archiviata.

ART.10

(Procedure per il **riconoscimento** del Distretto produttivo)

Il documento definito "Patto per lo Sviluppo del Distretto....."con la relativa istanza di riconoscimento sottoscritta dal Rappresentante del Distretto dovrà essere presentata contestualmente:

- alla Camera di Commercio nel territorio della quale ha sede la totalità o il maggior numero di imprese che hanno sottoscritto il Patto;
- all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, Dipartimento delle Attività Produttive.

Inoltre è necessario allegare la seguente documentazione:

- dichiarazione di adesione al Patto per lo sviluppo del Distretto sottoscritta dall'impresa partecipante (all.A);
- scheda di sottoscrizione del Patto del distretto sottoscritta dall'impresa partecipante (all.B);
- scheda distretto relativa ad ogni impresa partecipante (all.C);
- elenco delle imprese sottoscrittrici del Patto di Sviluppo Distrettuale (all.D);
- visure camerali delle imprese sottoscrittrici del Patto di Sviluppo Distrettuale ;
- lettera d'intenti redatta su carta intestata dall'organo esecutivo di governo (per gli Enti partecipanti).

Entro trenta giorni dalla presentazione del Patto le Camere di Commercio dovranno far pervenire al Dipartimento delle Attività Produttive apposita relazione contenente un'analisi di contesto sull'iniziativa e i dati statistici sulle imprese partecipanti necessari per la valutazione degli indicatori di cui all'art. 3 del D.A. corredato dall'elenco delle imprese partecipanti secondo il format predisposto dal Dipartimento delle Attività Produttive.

A seguito del ricevimento delle relazioni di contesto predisposte dalle Camere di Commercio, il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive convoca il Nucleo di Valutazione di cui al punto 7 art.6 del D.A.

La valutazione della compatibilità economica e della fattibilità complessiva del Patto sarà condotta da un Nucleo di valutazione composto da 5 elementi, avente sede presso l'Assessorato delle Attività Produttive, così composto:

- Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive o suo delegato ;
- Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura o suo delegato;

- Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione o suo delegato;
- Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea o suo delegato;
- un esperto in materia economica componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici presso il Dipartimento Programmazione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive provvede all'insediamento del Nucleo ne coordina i lavori direttamente o tramite delegato, indica il segretario tra i dipendenti del Dipartimento delle Attività Produttive.

Il Nucleo predispose l'elenco dei patti distrettuali valutando i sotto elencati criteri:

- numerosità (oltre la soglia di ammissibilità) delle imprese aderenti al distretto (max 10 Punti) ;
- completezza della filiera verticale (30 Punti);
- la sua coerenza agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti ed il livello di integrazione con tutte le iniziative per lo sviluppo del territorio previste dai programmi di sviluppo locale e di internazionalizzazione dell'economia siciliana nonché con le strategie territoriali dei programmi regionali finanziate dall'UE, da riportare, anche ai fini dell'attribuzione del punteggio nel Patto di Sviluppo del Distretto, attraverso una matrice/ceck list (vedi allegato E) che evidenzi i collegamenti (10 Punti);
- il grado di innovatività delle azioni proposte, comprovato dall'originalità dei prodotti e/o dei processi produttivi soprattutto in termini di grado di valore aggiunto ed incremento del fatturato che si verrebbero a determinare per il distretto, dimostrabile sulla base di una opportuna batteria di indicatori da riportare nel Patto di Sviluppo del Distretto, in grado di evidenziare le ricadute territoriali (30 Punti);
- la presenza di aziende in una posizione di leadership nazionale o regionale nel settore di riferimento, da evidenziare, con riferimenti specifici al fatturato medio e/o al numero di occupati dell'ultimo triennio, anche ai fini dell'attribuzione del punteggio, nel Patto di Sviluppo del Distretto (5 Punti) ;
- il numero di brevetti registrati dalle imprese sottoscrittrici del Patto (max 5 Punti);
- l'esistenza di marchi di qualità dei prodotti già registrati o in via di registrazione e/o di certificazione di prodotto e/o di processo, all'interno del Distretto (5 punti) ;
- la presenza, all'interno del Distretto, di istituzioni formative specifiche (5 Punti) ;

Nel caso venissero presentati Patti di sviluppo afferenti settori riconducibili a Distretti produttivi già riconosciuti che hanno in corso richiesta di rinnovo, gli stessi saranno respinti invitando contestualmente i diversi sottoscrittori dei Patti concorrenti a formulare un Patto di sviluppo unico.

Ai fini della convalida si farà riferimento alla scheda attribuzione punteggi allegata e che fa parte integrante del presente avviso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della valutazione finale il Dipartimento trasmette la relazione dell'attività svolta all'Assessore Regionale delle Attività Produttive che, con proprio decreto, ne determina l'ammissibilità dei Patti ed invia quelli ammessi alla Giunta Regionale per il loro apprezzamento, corredati da una relazione conclusiva.

Successivamente l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive provvederà al riconoscimento di ogni singolo Patto distrettuale con apposito decreto.

Ciascun patto distrettuale è destinato a valere per il triennio successivo decorrente dalla data del decreto di riconoscimento del Distretto.

Alla scadenza del triennio è facoltà del Distretto riproporre un nuovo Patto Distrettuale con i requisiti previsti di cui all'art.3 del D.A. che saranno verificati dal Dipartimento delle Attività Produttive, che provvederà con un nuovo provvedimento al rinnovo del Patto per un altro triennio.

E' ammesso ciascun Patto che abbia i requisiti sopra riportati e che raggiunga una valutazione minima di **60/100** punti.

ART.11

(Presentazione delle istanze per **riconoscimento**)

L'istanza di riconoscimento, di cui all'art.10, debitamente sottoscritta dal soggetto proponente e completa della documentazione richiesta dovrà essere presentata a Assessorato delle Attività Produttive -Dipartimento delle Attività Produttive *Servizio 11.S – ZES e altri interventi*

agevolativi, via Degli Emiri n.45 -90135 Palermo entro e non oltre **90** giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive.

L'istanza può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio Poste Italiane o tramite operatori postali abilitati a svolgere tale servizio ed in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza pervenuta oltre i termini di scadenza non sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibile.

Dal 2021 il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento è fissato dal 01 al 31 gennaio di ogni anno con le modalità di cui al presente avviso.

ART.12

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si farà riferimento al D.A. n.1937/2 del 28/06/2016 ed alla normativa elencata all'art.1 del presente Avviso.

L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.

Si informano i soggetti proponenti che i dati personali e aziendali in possesso dell'Amministrazione, acquisiti a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101/2018.

f.to

Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta